



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# L'ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO

*ODCEC Genova*  
*Viale IV Novembre 6/7-8*

Genova, 6 febbraio 2019

Commissione **Diritto Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari**  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

CORSO PRATICANTI 2019

# LA PREDEDUZIONE

L' **art. 111** della legge fallimentare dispone che

*« Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:*

- 1) per il pagamento dei **crediti prededucibili**;*
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con **prelazione** sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;*
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2 qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.1 »*

# LA PREDEDUZIONE

I c.d. «debiti della massa» vanno **soddisfatti in via prioritaria** rispetto a tutti gli altri sorti precedentemente al concorso e già cristallizzati alla data di apertura della procedura.

La **prededuzione** è, quindi, un'operazione contabile volta:

- ➔ **a liquidare le somme assistite da tale qualifica con precedenza immediata ed assoluta rispetto al concorso**
- ➔ **a garantire un loro pagamento certo ed integrale, salva la sola eccezione di un attivo fallimentare insufficiente.**

# DIFFERENZA TRA PREDEDUZIONE E PRELAZIONE

**PREDEDUZIONE**



**PRELAZIONE**

# DIFFERENZA TRA PREDEDUZIONE E PRELAZIONE

## PREDEDUZIONE



- natura procedurale, attribuendo il **diritto di essere pagati con preferenza rispetto a qualunque altro creditore partecipante al concorso**, ancorché privilegiato.
- **prededuzione**, pertanto, si sovrappone al privilegio, ma non lo estingue, poiché esplica la propria forza all'esterno del concorso
- **la prededuzione** è una qualità procedurale che contraddistingue il debito della massa, il quale, al pari di qualsiasi altro, può essere tanto di **natura chirografaria** quanto di natura **privilegiata**.

## PRELAZIONE




- è una qualifica di natura sostanziale che caratterizza il credito e lo rende ***preferibile rispetto a tutti gli altri*** – per l'appunto definiti «chirografari»
- la **prelazione** opera all'interno del concorso


# DIFFERENZA TRA PREDEDUZIONE E PRELAZIONE

NE CONSEGUE CHE:

## NELLA PRELAZIONE:




**IL DEBITO DELLA MASSA  
CHIROGRAFARIO È POSPOSTO RISPETTO  
A QUELLO DELLA MASSA PRIVILEGIATO**



## NELLA PREDEDUZIONE

**IL DEBITO DELLA MASSA CHIROGRAFARIO È  
ANTEPOSTO RISPETTO AD UN QUALSIASI  
ALTRO CREDITO CONCORRENTE DI NATURA  
PRIVILEGIATA**

# LA PREDEDUZIONE DOPO LA RIFORMA (D.Lgs. 5/2006)



La prededuzione era sostanzialmente circoscritta alle spese e ai debiti contratti dal curatore per **l'amministrazione del fallimento** e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa se autorizzato.

La natura prededucibile del credito era quindi strettamente connessa ad elementi di carattere temporale, soggettivo e funzionale, che identificavano come tale l'obbligazione **sorta nel corso** della procedura concorsuale, per la sola attività **degli organi ad essa preposti**, al fine di liquidare i beni del fallito a **favore della massa dei creditori**.

La prededuzione viene **estesa a tutte le procedure concorsuali** previste dalla legge fallimentare.

**Introduzione di criteri generali** per il riconoscimento della prededuzione anche al di fuori dei casi previsti da **specifiche disposizioni di legge**.

Esempi: crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio (art. 104 L.F.); crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dopo il deposito del ricorso ex art. 161 (art. 161 c. 7 L.F.); crediti per finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182 quater L.F.)

# I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA PREDEDUZIONE

*ART. 111 L.F. ....*

*«Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica **disposizione di legge**, e quelli sorti **in occasione o in funzione delle procedure concorsuali** di cui alla presente legge;*

*tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.1»*

il Legislatore ha così affiancato ulteriori situazioni, per le quali il **riconoscimento della prededucibilità** è lasciato alla valutazione del giudice, avuto riguardo **dei principi generali di occasionalità e funzionalità**.

Ciò ha creato dei problemi applicativi della norma in merito al riconoscimento della prededuzione ai professionisti, problemi che sono stati risolti alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali



# I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA PREDEDUZIONE

**La corte di cassazione applica la preducibilità a seconda di quando sono sorti i crediti  
Se sono sorti durante la procedura o in pendenza di questa.**

**SENTENZA  
N. 5098 DEL  
5.3.2014  
CORTE DI  
CASSAZIONE**

**Pertanto secondo questo primo orientamento:**  
sono considerati prededucibili i crediti **sorti durante** la procedura concorsuale, sia di fallimento che di concordato preventivo;  
crediti **sorti anteriormente** - quando al concordato preventivo segua il fallimento (c.d. consecuzione tra procedure) - sono considerati prededucibili **solo se** provato il **nesso funzionale** tra l'attività prestata da soggetti terzi e il vantaggio per l'intero ceto creditorio, tanto da poter riconoscere nell'obbligazione assunta, **uno strumento** imprescindibile per l'accesso alla procedura concorsuale-



# I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA PREDEDUZIONE

**SENTENZA N.  
8958 DEL  
17.04.2014  
(CORTE DI  
CASSAZIONE )**

**La corte di cassazione** consolidando ulteriormente i principi generali di **occasionalità e funzionalità**, ha ritenuto di **non poter escludere dal beneficio in esame** i **crediti professionali** sorti in virtù di incarichi **precedentemente conferiti per l'attività svolta in giudizi pendenti**, qualora gli stessi risultino **strumentali al miglior soddisfacimento degli interessi** della massa nel successivo fallimento



## I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA PREDEDUZIONE

**SENTENZA N.  
n. 24791  
Cassazione  
civile, sez. I,  
5. 12.2016;**

L'art. 111, comma 2 L.F. detta infatti un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa ed ha introdotto un'eccezione al principio della *par condicio* **estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.**

**SENTENZA N. n.  
23108  
Cassazione  
civile, sez. VI 1.  
11.2016**

La suprema Corte nei recenti orientamenti ha infatti affermato che **il credito del professionista rientra *de plano*, senza che debba verificarsi "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa**

*(Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2016; Cassazione civile, sez. VI 1 novembre 2016). Sul punto anche autorevole dottrina (Prof. Stefano Ambrosini, Osservatorio sulla Crisi d'impresa – giugno 2017)*

## I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA PREDEDUZIONE

**SENTENZA N.  
27694  
CASSAZIONE  
DEL  
21.11.2017**

La recentissima Cassazione del 21.11.2017 n. 27694 ha eliminato ogni dubbio ribadendo il concetto che l'art. 111 co. 2 del RD 267/42, infatti, detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della *par condicio creditorum* ed **ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali** (cfr. Cass. n. 8958/2014, che richiama Cass. n. 8533/2013, nonché Cass. n. 19013/2014, che richiama Cass. n. 5098/2014), **senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni svolte** (sicuramente strumentali all'accesso alla procedura minore) **o la loro concreta utilità per la massa.**

In particolare, dovendo la funzionalità (ovvero la strumentalità) delle prestazioni essere valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali esse sono svolte, **non si può escludere, una volta che l'impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della relativa domanda ed a sue successive integrazioni.**



---

# Grazie per l'attenzione

**Dott. VIGO**

